



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 222 della Giunta Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI A SOSTEGNO DEL PROGETTO NEVE BUS 2015/2016.**

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** mese di **dicembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI A SOSTEGNO DEL PROGETTO NEVE BUS 2015/2016.

Premesso e rilevato come:

I Comuni della Valle di Sole, da alcuni anni, abbiano dimostrato di credere nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, al punto di aver portato avanti detta scelta per ridurre il traffico veicolare circolante nei nostri paesi, visto come fonte di inquinamento acustico e dell'aria e, per altro verso, abbiano operato nel senso indicato per ovviare al problema vissuto da molti comuni e rappresentato dal non riuscire questi ad offrire un adeguato dimensionamento delle aree a parcheggio, sia nei centri abitati che nei luoghi di maggiore afflusso turistico (es. impianti di risalita, strutture sportive o culturali, ecc..).

In questo senso già in passato i Comuni della Valle di Sole hanno fatto positive esperienze, contribuendo anche finanziariamente all'organizzazione di un servizio di trasporto urbano e turistico, denominato "Servizio nevebus".

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), anche quest'anno 10 Comuni della Valle di Sole, ossia i Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale 2015/2016, tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati, sono riconosciute la caratteristiche di connessione del servizio urbano con i servizi extraurbani presenti.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati hanno inteso coordinarsi per assicurare ancora sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita convenzione che ai sensi dall'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi nonché le garanzie per la stagione invernale 2015/2016, per lo svolgimento parziale dei quali il Comune di Malè ha assunto il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l'A.P.T nel ruolo esterno di collettore dei bisogni del tessuto produttivo.

Peraltro l'A.P.T. Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all'iniziativa, vero che se sono i Comuni ad essere di riferimento per i rapporti finanziari con Trentino Trasporti, la stessa si è proposta di sottoscrivere con questi un contratto di sponsorizzazione che già concordato nei contenuti qualificanti, è stato ora tradotto in un testo definitivo proposto a tutti giusta nota prot. n. 874 dd. 16.12.2014, pervenuta all'Ufficio Protocollo lo stesso giorno e registrata al prot. n. 12125.

LA GIUNTA COMUNALE

Convenuto sulla opportunità che l’Azienda assuma formale impegno a riconoscere un intervento che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di promozione di una offerta turistica locale, vero che la pubblicizzazione del progetto, così come la diffusione degli eventi proposti nella stagione in valle massimizza l’investimento assicurando le migliori ricadute.

Preso visione del documento dimesso che con i suoi 9 articoli ben chiarisce i reciproci obblighi e le rispettive utilità che per Malè si traducono in un valore della sponsorizzazione pari ad €. 2.495,71.- comprensivo di IVA 22%.

Dato atto come la durata del contratto coincide con quello di durata del servizio del contratto, con obbligo dell’Azienda di trasferire il 20% della quota entro il 31.12.2015 ed il saldo entro il 30.04.2016.

Richiamato il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole (“Servizio Skibus”) per la stagione invernale 2015/2016, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l’articolazione dell’orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla deliberazione consigliare n. 58 dd. 30.11.2015.

Ritenuto che tale rapportualità sia opportuna e utile in relazione alla necessità di garantire un servizio pubblico di trasporto urbano alla Valle di Sole, sia pure limitato alla stagione turistica invernale, servizio che deve essere di carattere valligiano e quindi coordinato dal Comune di Malè ma coinvolto anche dagli altri 9 Comuni aderenti e come tale sostenuto dall’Azienda per il Turismo Valli di Sole Peio e Rabbi per la sua valenza anche turistica.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di sponsorizzazione con l’Azienda di Promozione Turistica della Valli di Sole, Peio e Rabbi, Società Consortile per Azioni, con sede in Malè, Via Marconi, civ. 7, partita IVA 01850960228, a sostegno del progetto Neve Bus 2015/2016.
2. Di dare atto che nel rapporto di intermediazione pubblicitaria, la sponsorizzazione consistente nel trasferimento dell’importo di €. 2.495,71.-, comprensivi di IVA, a fronte dell’inserimento esternamente e internamente ai bus del logo dell’APT, oltre che di materiale pubblicitario di eventi e operatori e ciò per l’intero periodo di durata del servizio e per l’intero parco macchine circolante.
3. Di approvare per le predette finalità l’allegato contratto che nei suoi 9 articoli qui si fa proprio ad ogni effetto di legge autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione.
4. Di accertare in entrata, la somma indicata sub. 1., al capitolo 14500 - articolo 1 - codice di bilancio 3051450 - del bilancio di previsione 2015.
5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.12.2015** al giorno **28.12.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 29.12.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 29.12.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra le Parti:

- Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi - Società Consortile per Azioni con sede in Malè Via Marconi 7 cod.fisc. 01850960228 in persona del Presidente Rizzi Luciano nato a Caldes il 25.07.1954, residente a Cavizzana, civ. n. 7, codice fiscale: RZZLCN54L25B400C, di seguito denominato “sponsor”;
- n. 10 Comuni della Val di Sole di seguito elencati:
 - Comune di COMMEZZADURA, con sede in Commezzadura (TN), Fraz. Mestriago – Via del Comun, n. 10, codice fiscale 00252960224, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. TEVINI IVAN;
 - Comune di CROVIANA, con sede in Croviana (TN), Via di Carbonara, n. 16, codice fiscale 00423390228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra RICCI LAURA;
 - Comune di DIMARO, con sede in Dimaro (TN), Piazza G. Serra, n. 10, codice fiscale 00201020229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. MENGHINI ROMEDIO;
 - Comune di MALE’, con sede in Malè (TN), Piazza Regina Elena, n. 17, codice fiscale 00378700223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. PAGANINI BRUNO;
 - Comune di MEZZANA, con sede in Mezzana (TN), Via IV Novembre, n. 75, codice fiscale 00252040225, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. REDOLFI GIACOMO;
 - Comune di MONCLASSICO, con sede in Monclassico (TN), Via S. Viglio, n. 17, codice fiscale 00423370220, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. RAVELLI CARLO;
 - Comune di OSSANA, con sede in Ossana (TN), Via Venezia, n. 1, codice fiscale 00159240225, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. DELL’EVA LUCIANO;
 - Comune di PEIO, con sede in Cogolo di Peio (TN), Via Giovanni Casarotti, n. 31, codice fiscale 00308670223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. DALPEZ ANGELO;
 - Comune di PELLIZZANO , con sede in Pellizzano (TN), Piazza di Santa Maria, n. 6, codice fiscale 00149130221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. COVA DENNIS;
 - Comune di VERMIGLIO, con sede in Vermiglio (TN), Piazza Giovanni XXIII, n. 1, codice fiscale 00343510228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra PANIZZA ANNA;

di seguito denominati “sponsorizzati”.

Premesso

- che gli “sponsorizzati” hanno istituito il servizio pubblico “Trasporto Urbano Turistico Invernale stagione 2015-16”;
- che è interesse di “sponsor” sostenere il servizio “Trasporto Urbano Turistico Invernale stagione 2015-16” per le seguenti ragioni:
 - * per le opportunità che lo stesso offre agli ospiti della Val di Sole per la mobilità tra e verso le stazioni invernali e quindi le realtà economiche a vocazione ricettiva ivi operanti;
 - * per le opportunità promozionali in capo a “sponsor” considerata l’istituzione del servizio;
 - * per la possibilità di esporre all’interno e all’esterno degli autobus utilizzati per il servizio il logo “Val di Sole” ed eventuale materiale informativo e promozionale;
 - * per l’opportunità di concorrere a determinare orari, modalità organizzative e diversa durata del servizio;

si stabilisce quanto segue:

1. PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

2. OBBLIGAZIONI DELLO SPONSOR

2.1. “Sponsor” sponsorizza il servizio pubblico Trasporto Urbano Turistico Invernale stagione 2015-16, assicurando ai Comuni gli importi di seguito riportati:

Comuni:	Totale imponibile	iva 22%	Totale sponsorizzazione compresa IVA
Comune di Commezzadura	2.045,66	450,05	2.495,71
Comune di Croviana	613,70	135,01	748,71
Comune di Dimaro	2.045,66	900,10	4.991,45
Comune di Malè	2.045,66	450,05	2.495,71
Comune di Mezzana	4.714,44	1.037,18	5.751,62
Comune di Monclassico	1.022,84	225,02	1.247,86
Comune di Ossana	13.035,61	2.867,83	15.903,44
Comune di Peio	11.298,19	2.485,60	13.783,79
Comune di Pellizzano	13.690,21	3.011,84	16.702,04
Comune di Vermiglio	4.705,05	1.035,11	5.740,16
TOTALE SPONSORIZZAZIONI DA FATTURARE AD APT DA PARTE DEI COMUNI	55.217,02	€ 12.597,79	€ 69.860,49

I corrispettivi sopra riportati saranno fatturati da ciascun “sponsorizzato” a “sponsor” e sono soggetti ad IVA 22%.

Le fatture saranno emesse per il 20% della quota entro il 31.12.2015 e per l’80% entro il 30.04.2016.

3. OBBLIGAZIONI DELLO SPONSORIZZATO

3.1. Gli “sponsorizzati” consentono l’esposizione del logo e di materiale promozionale la Val di Sole sugli autobus, accettano di definire in concorso con lo sponsor la formulazione di orari e modalità organizzative e consentono a “sponsor” una supervisione sul servizio.

4. DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti.

5. CONTROVERSIE

5.1 Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Trento.

6. RISOLUZIONE

6.1 Le amministrazioni comunali si riservano la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. Costituiscono eventi risolutivi espressi del presente rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.,:

- ✓ l’inoservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- ✓ il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
- ✓ atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto. In tale caso si fa comunque obbligo per lo Sponsorizzato di restituire (oppure per lo Sponsor di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita o rispettivamente eseguita.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo sponsorizzato in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

8. IMPOSTE E TASSE

8.1 Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

9.1 Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Il presente contratto, composto da n. CINQUE pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Malé, ____ dicembre 2015

AZIENDA TURISMO VAL DI SOLE
IL PRESIDENTE
Rizzi Luciano

COMUNE DI COMMEZZADURA	IL SINDACO
	Tevini Ivan
COMUNE DI CROVIANA	IL SINDACO
	Ricci Laura
COMUNE DI DIMARO	IL SINDACO
	Menghini Romedio
COMUNE DI MALE'	IL SINDACO
	Paganini Bruno
COMUNE DI MEZZANA	IL SINDACO
	Redolfi Giacomo
COMUNE DI MONCLASSICO	IL SINDACO
	Ravelli Carlo
COMUNE DI OSSANA	IL SINDACO
	Dell'Eva Luciano
COMUNE DI PEIO	IL SINDACO
	Dalpez Angelo
COMUNE DI PELLIZZANO	IL SINDACO
	Cova Dennis
COMUNE DI VERMIGLIO	IL SINDACO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Art. 13 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" – Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 – ed in relazione ai Suoi dati che intendiamo trattare secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, La informiamo di quanto segue:

è **titolare del trattamento dei dati personali** l'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.C.p.A.; è **responsabile del trattamento dei dati personali** stessi l'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.C.p.A. nella persona del Direttore. Il responsabile precisa che: **finalità** del trattamento: i dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'azienda ed in particolare: per l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti disposti dalla legislazione vigente; ai fini statistici per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, cartacei, informatici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; con ogni altro mezzo messo a disposizione dall'evoluzione tecnologica in modo lecito da soggetti opportunamente incaricati ed autorizzati.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente, ma il rifiuto di fornirli può comportare l'impossibilità ad instaurare il rapporto e di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.

I dati personali possono essere comunicati a:soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizione di legge o regolamentari; banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario all'assolvimento dei reciproci obblighi contrattuali e per la gestione dei pagamenti, professionisti, società o altri soggetti incaricati dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali relativi allo svolgimento della ns. attività economica, anche per finalità di recupero del credito.

alle aziende socie dell'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi o organizzazioni con essa in rapporto di controllo e collegamento per l'invio di materiale informativo su nuovi prodotti editoriali, iniziative promozionali ed in generale per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 potrà esercitare, in qualsiasi momento, i relativi diritti fra cui consultare, modificare o cancellare i suoi dati personali

Firma per consenso:

Data _____
